



COMUNE DI BITONTO

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N 17 del 31/05/2022

OGGETTO

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) – TARIFFE ANNO 2022.

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **Maggio** alle ore **09:31** nella sala Consiliare del Palazzo di Città, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale, in **1^ convocazione**. Alla trattazione dell'argomento riportato risultano presenti o assenti i consiglieri

(INIZIO)

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	ABBATICCHIO MICHELE	P		14	LACETERA MASSIMO		A
2	CASTELLANO PASQUALE	P		15	VACCARO ANTONELLA		A
3	MAIORANO GIUSEPPE	P		16	ABBATANTUONO EMANUELE	P	
4	GESUALDO MARIA GRAZIA	P		17	PINTO DOMENICO	P	
5	VISOTTI MARIA VERONICA	P		18	SANNICANDRO EMANUELE	P	
6	CIMINIELLO CATALDO	P		19	DAUCELLI MICHELE		A
7	RUCCI MICHELANGELO		A	20	CALDARA VALENTINA		A
8	LABIANCA VITO ANTONIO		A	21	MILO MILO MARIA		A
9	PUTIGNANO ARCANGELO		A	22	SCAURO FRANCESCO		A
10	SANTORUVO GIUSEPPE	P		23	NATILLA FRANCESCO		A
11	FIORIELLO GIUSEPPE		A	24	NUZZO ELISABETTA PASQUA		A
12	IORE FABIO	P		25	ROSSIELLO CARMELA		A
13	AVELLIS EMANUELE	P					

Presenti **12** Assenti **13**

Presiede il Sig. dott. Giuseppe Santoruvo nella qualità di Il Presidente Vicario Assemblea Consiliare

Assiste il Segretario Generale Dott. Salvatore Bonasia

Presidente

Allora, al punto 3 c'è un emendamento, quindi al punto 3. “*Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Tariffe anno 2022*”.

Prego Assessore Nacci.

Nacci

Il testo dell'emendamento non ce l'ho io, però si tratta di modificare un capoverso dove richiamiamo un fondo, l'ex fondone covid del 2020, residuano 146.000 euro circa che possono essere utilizzati. Vi leggo l'emendamento. Abbiamo inserito una riduzione TARI per le attività commerciali colpite da Covid negli scorsi anni per il 7%. “Il sottoscritto Michele Abbaticchio, in qualità di Sindaco chiede di avviare procedura di emendamento alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale numero 22 del 27.04.2022 avente a oggetto “tributo comunale sui rifiuti, tariffe anno 2022” come di seguito riportato:

1) Sostituire nelle premesse della proposta, alla pagina 4, il periodo “Ritenuto, quindi, di riconoscere, per il solo anno 2022, le riduzioni atipiche non ripetibili nelle annualità successive alle sole utenze non domestiche, con l'applicazione di una riduzione pari all'8% della parte fissa e della parte variabile della tariffa”, con il seguente periodo: “RITENUTO, quindi, di riconoscere, per il solo anno 2022, le riduzioni atipiche non ripetibili nelle annualità successive alle sole utenze non domestiche già individuate nella Deliberazione di Consiglio Comunale numero 67 del 30.07.2021 (utenze non domestiche soggette a chiusure e limitazioni per emergenza Covid-19), con applicazione di una riduzione pari a circa il 7% della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti dell'importo sopra indicato di 146.455,21 euro.

2) Sostituire nel dispositivo della proposta il punto 7): “ 7) Di APPROVARE per il solo anno 2022, le riduzioni non ripetibili nelle annualità successive relative alle utenze non domestiche con applicazione di una riduzione pari all’8% della parte fissa e della parte variabile della tariffa per euro 145.455,21 della quota vincolata del risultato di amministrazione, rendiconto anno 2020, vincolato a titolo di “Fondo funzioni fondamentali, quota da TARI” di cui alla tabella 1 allegata del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno, numero 59033 del 01.04.2021 così come previsto dal comma 3, dell’articolo 6, del DR 33/2021.

Ciminiello

Presidente, non si può dare dato per letto? Abbiamo tutti.

Presidente

Bisogna votare.

Nacci

Tali somme sono ritenute disponibili ai fini della concessione di ulteriori riduzioni TARI in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 1, del Decreto Legge 27.01.2022, numero 4, convertito con Legge n. 25 del 28.03.2022”, con il seguente: “7) APPROVARE per il solo anno 2022, le riduzioni non ripetibili nelle annualità successive relative alle utenze non domestiche già individuate nella deliberazione di Consiglio Comunale numero 67 del 30.07.2021 (utenze non domestiche soggette a chiusure e limitazioni per emergenza Covid-19), con applicazione di una riduzione pari a circa del 7% della parte fissa e della parte variabile della tariffa per euro 146.455,21 della quota vincolata del risultato di amministrazione, rendiconto anno 2020, vincolato a titolo di “Fondo funzioni fondamentali, quota da TARI” di cui alla tabella 1 allegata del decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno numero 59033 del 01.04.2021”.

Presidente

Allora, mettiamo i voti l'emendamento al punto 3, “tributo comunale sui rifiuti TARI – Anno 2022”. Chiedo scusa. Siamo tutti in aula. Allora, possiamo votare l'emendamento. Chi è favorevole? N. 12 voti favorevoli. Immediata eseguibilità? Ah, okay.

Ora mettiamo ai voti il punto 3, quindi il provvedimento così come emendato, “Tributo comunale sui rifiuti (TARI) – Tariffe anno 2022”. Ci sono interventi? No. Mettiamo ai voti. N. 12 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Castellano, Maiorano, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Santoruvo, Fiore, Avellis, Abbatantuono, Pinto, Sannicandro), il provvedimento è approvato.

Votiamo l'immediata eseguibilità del provvedimento così come emendato. Chi è favorevole? N. 12 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Castellano, Maiorano, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Santoruvo, Fiore, Avellis, Abbatantuono, Pinto, Sannicandro), approvata l'immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 1, comma 780, Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, dispone testualmente: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI. Sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge.”*;

CONSIDERATO CHE:

- detto tributo è destinato a finanziare integralmente i costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, delle tariffe stabilite secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.16, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nonché delle riduzioni ed esenzioni diverse rispetto a quelle previste dall'articolo 1, lettere da a) a e) del comma 659, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, la cui copertura viene assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- la disciplina per l'applicazione del tributo è attribuita, ai sensi del comma 682 della predetta norma, al Consiglio Comunale cui compete l'adozione di apposito regolamento ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

RICHIAMATO l'art. 1 della Legge n.147/2013, con il quale viene, tra l'altro, stabilito che:

- **comma 662.** Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
- **comma 663.** La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
- **comma 683.** Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- **comma 688,** il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai

servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

VISTI

- l'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 38 bis, del decreto legge 26.10.2019, n. 124, il quale prevede che nei casi di pagamenti della TARI effettuati tramite modello F24, il tributo provinciale (c.d. TEFA) applicato nella misura massima del 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a far data dal 1 giugno 2020 verrà riversato - al netto dello 0,30% di commissione spettante al Comune – direttamente dall'Agenzia delle Entrate agli enti beneficiari Province e Città metropolitane;
- gli articoli 183 e 198 del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificati dall'art. 1, comma 9 e 24, D.Lgs. 03.09.2020, n. 116, i quali disciplinano le competenze dei Comuni in tema di ciclo di gestione dei rifiuti e la definizione di rifiuto urbano;
- l'art. 30, comma 5, del decreto-legge n. 41/2021, convertito in legge n. 69/2021, il quale prevede che la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata entro il 30 giugno 2022, con effetto dal 1° gennaio 2023;

VISTI

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 il quale prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, che stabilisce il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

RICHIAMATE

- la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e, in particolare, l'allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021 (c.d. MTR);
- la Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 31 ottobre 2019 n. 444/2019/R/RIF, recante le disposizioni in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2023 (TITR), che ha l'obiettivo di rafforzare il grado di informazione e la trasparenza, al fine di accrescere la consapevolezza dell'utente dei servizi e così promuovere comportamenti virtuosi, in coerenza con gli obiettivi di carattere ambientale previsti dalla disciplina europea;

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF recante “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” e, in particolare, l’allegato tecnico contrassegnato con la lettera A, che ha introdotto il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025 (c.d. MTR-2);

VISTO il Piano Economico Finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025, validato dall’Ente Territorialmente Competente (ETC), AGER Puglia con Deliberazione n°139 del 23 aprile 2022, acquisito al protocollo comunale al n°17721 del 27/04/2022 e oggetto di presa d’atto con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 31.05.2022 nel quale vengono documentati in dettaglio, tra l’altro, i costi fissi e variabili da recuperare attraverso la tariffa;

CONSIDERATO CHE il costo totale del servizio dovrà trovare totale copertura con l’applicazione delle tariffe della TARI e la ripartizione del costo, da coprire integralmente con la tariffa, tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche deve avvenire, come prevedono l’art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999 e le linee guida ministeriali per l’elaborazione delle tariffe, secondo “*criteri razionali*”, ricorrendo a rilevazioni statistiche, anche a campione, relative alla specifica realtà comunale o a realtà similari per tessuto sociale ed economico;

RITENUTO CHE la ripartizione del predetto costo, relativamente all’annualità 2022, nella misura del 66% per le utenze domestiche e del 34% per le utenze non domestiche, rispetti un criterio razionale, in funzione del gettito degli scorsi anni e delle novità introdotte dal nuovo MTR-2;

SPECIFICATO CHE,

- come precisato al punto 1.4 dell’art. 1 della Determinazione ARERA N°2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021, << *dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*
 - a) *il contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell’art. 33 bis del decreto legge n°248/2007;*
 - b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero dell’evasione;*
 - c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
 - d) *le ulteriori partite approvate dall’Ente Territorialmente Competente*>>;
- con nota prot. n°17338 del 21/04/2022 del Servizio Tributi-Fiscaltà Locale-Ambiente-Gestione Integrata dei Rifiuti, seguita alla riunione del 21/04/2022, su richiesta del rappresentante AGER, è stato trasmesso il dato relativo all’importo individuato come “Entrate effettivamente conseguite a seguito dell’attività di recupero evasione”, riferito all’annualità 2020 (individuato al comma 1.4 della Determina n°2/2021 come una delle entrate da sottrarre al totale dei costi del PEF);
- La scelta del dato è stata effettuata in linea con le indicazioni riportate in particolare nelle Linee guida alla predisposizione del PEF secondo il metodo tariffario ARERA prodotte da IFEL e ANCI;
- Il PEF validato con Determinazione AGER n°139 del 23/04/2022, acquisita al protocollo comunale al n°17721 del 27/04/2022, riporta, per l’annualità 2022, il dato relativo al Totale delle Entrate Tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n°2/2021 in argomento, pari ad € 11.907.985, di cui € 8.637.759 per entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile ed € 3.270.226 per entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso, determinate anche in base alle indicazioni fornite all’AGER con riferimento alle percentuali di costo (fisso e variabile) determinate nell’annualità di riferimento (2020);

VERIFICATO CHE, dall'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione Allegato a/2) al rendiconto di gestione 2020, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.50 del 5/7/2021, risulta accantonato del fondo funzioni fondamentali, una quota residua da TARI pari ad € 146.455,21 come risorse assegnate nel 2020 e non utilizzate. Tali somme sono ritenute disponibili ai fini della concessione di ulteriori riduzioni TARI, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n°4, convertito con Legge n°25 del 28/03/2022;

RITENUTO, quindi, di riconoscere, per il solo anno 2022, le riduzioni atipiche non ripetibili nelle annualità successive alle sole utenze non domestiche già individuate nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/07/2021 (utenze non domestiche soggette a chiusure e limitazioni per emergenza COVID-19), con applicazione di una riduzione pari a circa il 7% della parte fissa e della parte variabile della tariffa, nei limiti dell'importo sopra indicato di € 146.455,21;

CONSIDERATO CHE tali agevolazioni tributarie rivestono natura occasionale limitata alla sola annualità 2022, poiché conseguono alla situazione di emergenza sanitaria di tipo pandemico, e, quindi, non richiedono una specifica modifica regolamentare, oltre a cumularsi alle riduzioni stabili disciplinate dal regolamento del tributo ed a non essere condizionate alla presentazione di una specifica richiesta da parte dei contribuenti beneficiari;

VERIFICATO CHE

- l'articolo articolo 3, comma 5-quinquies, del D.L. n.228 del 2021 (cd. di "Milleproroghe"), convertito nella legge n. 25 del 2022, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni approvano i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- in caso di mancata approvazione delle tariffe e delle aliquote tributarie entro i termini di legge, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296;
- a norma dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto-legge n. 4 del 27/1/2022 (c.d. decreto "sostegni-ter"), convertito con la legge n. 25 del 28 marzo 2022, *"In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile"*;

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, ove si prevede che: *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021"*;
- l'art. 13, comma 15-ter, del citato Decreto Legge n. 201/2011, introdotto dall'articolo 15, comma 1 – lettera b), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, il quale dispone che *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano*

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e alla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

RAVVISATA L'OPPORTUNITA':

- di stabilire, per l'anno 2022, il pagamento del tributo alle seguenti scadenze:

1^ rata scadenza 10 ottobre

2^ rata scadenza 10 novembre

3^ rata scadenza 10 dicembre

- di stabilire, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 10 dicembre;

RITENUTO, pertanto, di approvare la determinazione delle tariffe TARI, del numero di rate e scadenza di versamento per l'anno 2022, nonché delle agevolazioni tributarie atipiche relative alle utenze non domestiche in sofferenza a causa dell'emergenza Covid-19;

VISTO il Regolamento per la la Disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°62 del 23/07/2020 e modificato con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n°20 del 28/04/2021;

VISTI i pareri agli atti espressi ex art. 49 del D.Lgs 267/2000, in linea tecnica, dal responsabile del Servizio Tributi e Fiscalità Locale, dott.ssa Sofia Deastis e, in linea contabile, dal Responsabile del Servizio Ragioneria dott.ssa Nadia Palmieri;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con n. 12 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Castellano, Maiorano, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Santoruvo, Fiore, Avellis, Abbatantuono, Pinto, Sannicandro) su n. 12 Componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano, come accertato e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- 1) Di **DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di **DEFINIRE** per l'anno 2022 le seguenti rate e scadenze di versamento e modalità di versamento:
 - 1^ rata scadenza 10 ottobre
 - 2^ rata scadenza 10 novembre
 - 3^ rata scadenza 10 dicembre
 -
- 3) Di **STABILIRE** che, in caso di pagamento in unica soluzione, il termine del versamento al 10 dicembre 2022;

- 4) Di **DARE ATTO** che i pagamenti potranno essere effettuati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite modello F24 o il sistema dei pagamenti elettronici PagoPa;
- 5) Di **APPROVARE** le tariffe del tributo comunale sui rifiuti "TARI" - anno 2022, come risultanti dal prospetto allegato 1);
- 6) Di **APPROVARE** per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, per le occupazioni nei mercati, la misura tariffaria del tributo comunale sui rifiuti c.d. "TARI GIORNALIERA" - anno 2022 - determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50% per cento;
- 7) **APPROVARE, per il solo anno 2022**, le riduzioni non ripetibili nelle annualità successive relative alle utenze non domestiche già individuate nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/07/2021 (utenze non domestiche soggette a chiusure e limitazioni per emergenza COVID-19), con applicazione di una riduzione pari al 7% della parte fissa e della parte variabile della tariffa per € **146.455,21** della quota vincolata del risultato di amministrazione, rendiconto anno 2020, vincolato a titolo di "Fondo funzioni fondamentali, quota da TARI" di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, così come previsto dal comma 3 dell'art. 6 del D.L. n°73/2021. Tali somme sono ritenute disponibili ai fini della concessione di ulteriori riduzioni TARI, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 13, comma 1, del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n°4, convertito con Legge n°25 del 28/03/2022;
- 8) Di **DARE ATTO** che le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, la maggiorazione approvata sulle tariffe della c.d. TARI Giornaliera approvate con il presente atto deliberativo, secondo l'allegato 1), hanno effetto dal **1° gennaio 2022**;
- 9) Di **INVIARE** telematicamente la presente deliberazione, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/98, n. 360 e s.m.i., ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. 6/12/2011 n° 201 convertito dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e dall'articolo 15, comma 1 – lettera a), del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;
- 10) di **PUBBLICARE** il presente atto nella sezione "Trasparenza Rifiuti" del sito comunale;

=====

- Su proposta del Presidente e con separata votazione unanime, con n. 12 voti favorevoli (il Sindaco Abbaticchio, Castellano, Maiorano, Gesualdo, Visotti, Ciminiello, Santoruvo, Fiore, Avellis, Abbatantuono, Pinto, Sannicandro) su n. 12 Componenti il Consiglio presenti e votanti, resi per alzata di mano, la presente deliberazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Segretario Generale

Dott. Salvatore Bonasia

Il Presidente Vicario

dott. Giuseppe Santoruvo

PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE

ALLEGATO N. 1

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

DATI GENERALI	PEF	%		
Costi fissi no K n-1	3.270.226,00	0,00%	3.270.226,00	Costi fissi no K
CKn	0,00		0,00	CKn
Costi variab n-1	8.637.759,00	0,00%	8.637.759,00	Costi variabili
Riduz. Rd Ud €	0,00		0,00	Riduz. Rd Ud
Totale RSU kg	27.014.365,00			
Tasso inflaz. Ip	0,00%			
Recup. Prod. Xn	0,00%			

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	21.873.366,42	66,00	€ 2.158.349,16	€ 5.700.920,94		€ 5.700.920,94
Und	5.140.998,58	34,00	€ 1.111.876,84	€ 2.936.838,06	€ -	€ 2.936.838,06
Totale	27.014.365,00	100,00	€ 3.270.226,00	€ 8.637.759,00	€ -	€ 8.637.759,00

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Fascia Occ.ti	Superfici	N. Utenti
1	469287	4879
2	661322	6094
3	521358	4818
4	476766	4431
5	112216	1475
6 o più	38006	314
Totale	2.278.955	22.011

TARIFFE 2022	
Fisso €/mq	Variabile €
0,79	220,79
0,92	256,40
0,99	271,54
1,06	277,77
1,07	286,23
1,03	318,28

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

n.	Attività	Superfici
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	18.876,00
2	Cinematografi e teatri	768,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	280.488,00
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2.536,00
5	Stabilimenti balneari	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	17.450,00
7	Alberghi con ristorante	31.291,00
8	Alberghi senza ristorante	2.164,00
9	Case di cura e riposo	4.067,00
10	Ospedale	15.281,00
11	Uffici, agenzi	44.895,00
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	28.195,00
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	44.553,00
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4.155,00
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	607,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,00
	- idem utenze giornalieri	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	8.666,00
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	22.668,00
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	17.642,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione	27.696,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	23.299,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	17.203,00
	- idem utenze giornalieri	0,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	1.104,00
24	Bar, caffè, pasticceria	8.689,00
	- idem utenze giornalieri	0,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15.072,00
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	353,00
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3.122,00
28	Ipermercati di generi misti	1.033,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	0,00
	- idem utenze giornalieri	0,00
30	Discoteche, night-club	3.409,00

Tariffe 2022	
Fisso €/mq	Variab. €/mq
1,062	3,142
0,616	2,354
1,258	3,068
1,547	4,616
0,773	2,971
1,350	2,994
1,586	6,205
1,416	5,427
1,379	5,348
1,501	5,900
1,534	5,884
2,255	5,752
1,848	5,655
3,251	7,552
2,340	4,570
2,818	8,392
0,015	0,046
1,763	6,758
1,576	4,214
1,809	5,048
1,632	4,713
2,438	4,633
5,359	8,447
0,029	0,046
4,334	7,089
4,929	6,818
0,007	0,009
3,545	9,163
3,212	12,311
4,006	15,387
2,588	11,269
14,007	41,445
0,077	0,227
1,607	7,312